



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio XII
Ambito Territoriale per la Provincia di Catania
Via N. Coviello n. 15/a, 95128 Catania - Telefono 0957161111 - Fax 095 446402

Catania, 06 marzo 2015

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado della provincia di Catania
LORO SEDI

OGGETTO: Cessazioni dal servizio degli insegnanti beneficiari della "sesta salvaguardia" ai sensi della L.147/2014.

Pervengono numerosi quesiti in merito alla presentazione delle istanze di pensione in salvaguardia, ai sensi della normativa citata in oggetto.

Come già indicato nella nota MIUR prot. n. 4441 del 09/02/2015 reperibile sulla rete intranet (pubblicata in data 10/02/2015), si ricorda che la domanda di pensione può essere presentata esclusivamente dal personale che ha ricevuto formale comunicazione da parte dell'I.N.P.S. di attribuzione del beneficio di cui all'art. 2 comma 1 lett d) della L.147/2014. Si evidenzia che soltanto l'INPS è competente in merito al riconoscimento del suddetto beneficio, previo controllo dei requisiti per il diritto a pensione e al monitoraggio relativo al rispetto del contingente numerico.

L'attestazione di accoglimento rilasciata dalla Direzione Territoriale del Lavoro si riferisce, infatti, esclusivamente alla positiva verifica della fruizione dei congedi art.42 c.5 del D.Lgs 151/2001 o dei permessi art. 33 c.3 della L.104/1992, in relazione a quanto autocertificato in



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio XII
Ambito Territoriale per la Provincia di Catania
Via N. Coviello n. 15/a, 95128 Catania - Telefono 0957161111 - Fax 095 446402

sede di istanza. Per tale motivo, in calce allo stesso provvedimento della D.T.L. è specificato che
“la presente decisione viene.... trasmessa all'INPS per la verifica degli ulteriori requisiti per
l'accesso al monitoraggio di cui all'articolo 2, comma 4, della Legge n.147/2014”.

Pertanto, si invitano le SS.LL. ad acquisire al SIDI soltanto le cessazioni del personale
già in possesso del formale riconoscimento del beneficio di salvaguardia in questione emesso
dall'INPS, ovvero a darne tempestiva comunicazione agli interessati di carenza, per quelle istanze
corredate semplicemente dall'attestazione emessa dalla Direzione Territoriale del Lavoro.

IL FUNZIONARIO VICARIO
Dott.ssa *Costa D'Orsi*